



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 - 30173 Venezia-Mestre

AOODRVE.UFF.III (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti degli
Uffici di Ambito Territoriale del Veneto

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado

e p.c. Ai Rappresentanti Regionali OO.SS. - Area Istruzione e
Ricerca - Dirigenti Scolastici

Ai Rappresentanti Regionali OO.SS. Comparto Istruzione
e Ricerca – sezione Scuola

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1/9/2026. D.M. n. 182 del 25 settembre 2025 e nota MIM prot.n. 205851 del 25 settembre 2025.

Si trasmettono il Decreto Ministeriale n. 182 del 25 settembre 2025 e la nota della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 205851 dello scorso 26 settembre con i quali vengono regolamentate le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2026.

Nella citata sono indicate le scadenze e modalità di presentazione o di revoca delle domande di cessazione per dimissioni volontarie valide per tutto il personale scolastico.

Dal 26 settembre 2025 tali procedure sono già attive.

• **Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.**

È fissata al **21 ottobre 2025** la data limite per la presentazione, tramite POLIS, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio (ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni) per raggiungere il minimo contributivo. Il medesimo termine deve essere osservato anche dai dipendenti che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto **il 67° anno di età**, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

• **Presentazione delle Istanze**

Le domande di cessazione dal servizio devono essere inoltrate esclusivamente tramite la procedura web Polis "Istanze on line" del sito internet del MIM ([POLIS - Istanze OnLine - MIM](#)). La funzione permette la compilazione di **sette istanze separate**:

la prima riguarda le tipologie di cessazione ordinarie;

la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima riguardano esclusivamente le opzioni cosiddette "quota 100", "quota 102", "quota 103", "pensione anticipata flessibile, con requisiti da maturare nell'anno 2024 o 2025" e "opzione donna". In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o "pensione anticipata flessibile" o "opzione donna", queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Entro la medesima data del 21 ottobre 2024 gli interessati hanno facoltà, tramite Polis di revocare le istanze di cessazione già inoltrate.

Le domande di trattenimento in servizio, ai sensi dell'art.1, comma 257, della legge 208/2015, modificato dall'art.1 comma 630 della legge 27 dicembre 2017 n.205, devono essere **presentate all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale**, al di fuori della piattaforma polis, **entro il medesimo termine del 21 ottobre 2025**.



**Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.**
Via Forte Marghera 191 - 30173 Venezia-Mestre

• **Gestione delle Istanze**

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale, dandone periodico riscontro al MIM, per la successiva comunicazione al personale, **entro il 21 aprile 2026**.

Per la regolarità del procedimento amministrativo le cessazioni dovranno essere registrate a SIDI con l'apposita funzione solo **dopo** l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Gli Uffici Ambiti Territoriali sono tenuti a provvedere, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2026, all'esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatto e computo prodotte entro il 31.8.2000 non ancora definite; i provvedimenti cd "ante subentro" dovranno essere definiti e inviati alle sedi Inps, con cadenza settimanale e comunque entro il termine ultimo del 9 gennaio 2026.

Le posizioni relative a tutti i pensionandi dovranno essere progressivamente sistematiche entro la data del 9 gennaio 2026.

• **Applicazione dell'articolo 72 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA)**

Come noto, il decreto-legge n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, **ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età** di cui all'art. 509 – comma 5 - del D. Lgs. 297/94, lasciando invece invariato il comma 3 del predetto art. 509 che disciplina i trattenimenti in servizio **per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione**.

L'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 20, ha tuttavia previsto che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere trattenuto in servizio per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Rispetto a quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 509 del D. Lgs. 297/94 si precisa che nel 2026 permarranno in servizio i soli soggetti che, avendo compiuto 67 anni di età entro 31 agosto 2026, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS.

• **Limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio**

Preme evidenziare quanto rinnovato sulla base della legge 30 dicembre 2024 n. 204 (c.d. Legge di bilancio 2025), art. 1:

-comma 165: l'Amministrazione dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente che abbia raggiunto l'età limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia per l'anno 2026 a 67 anni in presenza del requisito per la pensione di vecchiaia (20 anni di contribuzione e requisito di importo soglia per coloro il cui primo accredito contributivo si colloca a partire dal 1996), essendo abrogata la norma che consentiva alla P.A. di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro con i dipendenti che possano già usufruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato,

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 67 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2026, la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

-commi da 174 a 153: l'accesso, a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma, e che abbia i requisiti ivi previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età, purché la prevista anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto 2026 (Circolare INPS n. 126/2018). Per tale fattispecie, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.



*Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 - 30173 Venezia-Mestre*

VIIC86008 - A52322C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008368 - 02/10/2025 - VII.2 - E

• **APE sociale – Pensione anticipata per i lavoratori precoci**

La nota MIM prot.n.205851 del 25 settembre 2025 precisa che il personale interessato all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potrà presentare domanda di cessazione dal servizio, dopo il riconoscimento delle condizioni di accesso da parte dell’INPS, in formato analogico o digitale entro il **31 agosto 2026**.

Si rimanda all’attenta lettura della nota succitata in merito all’introduzione di alcune modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale.

• **Trattamenti previdenziali – TFS (trattamento di fine servizio) e TFR (trattamento di fine rapporto)**

Si rimanda all’attenta lettura della nota MIM prot.n.205851 del 25 settembre 2025.

Flusso di informazioni fra INPS e MIM

La necessaria attività di completamento della posizione assicurativa di cui al punto “Gestione delle Istanze”, sia con riguardo agli adempimenti degli UAT che delle istituzioni scolastiche, risulta propedeutica alla certificazione, da parte dell’INPS, del diritto a pensione del dipendente.

In merito, si precisa che è previsto l’utilizzo esclusivo **dell’applicativo Nuova Passweb** che rappresenta l’unico strumento di scambio di dati fra l’istituto e le pubbliche Amministrazioni.

Si precisa che le indicazioni contenute nella nota MIM prot.n. 205851 del 25 settembre 2025 in merito all’utilizzo di Polis, Nuova Passweb, TFS – TFR sono valide anche per le cessazioni dei **Dirigenti scolastici**, nell’unica eccezione del termine di presentazione della domanda di cessazione dal servizio che l’art.12 del C.C.N.L. per l’Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010 fissa al **28 febbraio 2026**. Il dirigente scolastico che presenta comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Per quanto attiene, infine, l’assistenza alle istituzioni scolastiche questa si attuerà secondo le procedure già consolidate nei territori provinciali durante gli scorsi anni scolastici, con il coordinamento degli Uffici di Ambito Territoriale competenti.

Si ringrazia per la costante collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Bussetti

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesseAllegati:*

- nota AOOGPER n. 0205851 prot. n. 25.09.2025
- Decreto Ministeriale n. 182 del 25 settembre 2025
- Tabelle riassuntive Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo

sl